# Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701X

C70

37° anno 8 marzo 1994

## delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
94/C 70/01	ECU	1
94/C 70/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 2 al 25. 2. 1994	
94/C 70/03	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di u aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	in Ia
94/C 70/04	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel se tore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	
94/C 70/05	Aiuti di Stato — C 32/93 (NN 40/93) — Spagna (1)	5
94/C 70/06	Aiuti di Stato — C 4/90 — Francia	7
94/C 70/07	II Atti preparatori  Commissione  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impian di trasporto pubblico a fune (1)	
	(¹) Testo rilevante ai fini del SEE	(segue)
1	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
	III Informazioni	
	Commissione	
94/C 70/08	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	. 31

I

(Comunicazioni)

## **COMMISSIONE**

ECU (1)

7 marzo 1994

(94/C 70/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga		Dollaro USA	1,12643
e lussemburghese	39,8869	Dollaro canadese	1,52913
Corona danese	7,56116	Yen giapponese	118,838
Marco tedesco	1,93746	Franco svizzero	1,62318
Dracma greca	280,334	Corona norvegese	8,38345
Peseta spagnola	158,669	Corona svedese	9,01594
Franco francese	6,58285	Marco finlandese	6,23478
Sterlina irlandese	0,788264	Scellino austriaco	13,6275
Lira italiana	1903,76	Corona islandese	82,0942
Fiorino olandese	2,17547	Dollaro australiano	1,56557
Scudo portoghese	198,263	Dollaro neozelandese	1,95154
Sterlina inglese	0,756246	Rand sudafricano	3,92814

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «ccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità euro-

## ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO NEL PERIODO DAL 21 AL 25. 2. 1994

(94/C 70/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 44	CB-CO-94-051-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato, e crusche, stacciature e altri residui	21. 2. 1994	21. 2. 1994	7
COM(94) 52	CB-CO-94-059-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE, sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo il 9 febbraio 1994 alla posizione comune del Consiglio del 14 gennaio 1994 per l'adozione di una decisione relativa al quarto programma-quadro della Comunità europea delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (°)	22. 2. 1994	22. 2. 1994	4
COM(94) 23	CB-CO-94-031-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla politica dell'immigrazione e dell'asilo	23. 2. 1994	24. 2. 1994	90
COM(94) 42	CB-CO-94-049-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione nel 1993 della risoluzione del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 28 novembre 1991, sui diritti dell'uomo, sulla democrazia e sullo sviluppo	23. 2. 1994	24. 2. 1994	31
COM(94) 51	CB-CO-94-058-IT-C	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (2) (3)	24. 2. 1994	24. 2. 1994	4
COM(94) 20	CB-CO-94-026-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (2)	2. 2. 1994	25. 2. 1994	7
COM(94) 21	CB-CO-94-027-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (2)	2. 2. 1994	25. 2. 1994	14

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 53	CB-CO-94-061-IT-C	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Commissione, del protocollo 2 relativo all'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti di America sulla cooperazione alle attività di progettazione ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) (1)	25. 2. 1994	25. 2. 1994	30

<sup>(1)</sup> Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(94/C 70/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1º marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 132

Data della decisione della Commissione: 25 febbraio 1994

						(ECU/100 kg)
Formula		A/C—D		В		
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori	
Prezzo	Burro	Nello stato in cui si trova	117	121	117	
minimo ≥ 82 %	Concentrato	105	110		110	
Cauzione di trasformazione si trova		Nello stato in cui si trova	194		194	
		Concentrato	206		206	
	Burro ≥ 82 %		129	126	_	126
Importo			125	122		
massimo dell'aiuto Burro concer Crema		itrato	167	164	167	164
			_		55	
Burro		142	_	-		
Cauzione di trasfor-	Burro concer	itrato	184	_	184	
mazione C	Crema			_	61	_

<sup>(2)</sup> Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(94/C 70/04)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 I	ke)
------------	-----

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	153	25. 2. 1994	252,30

## (ECU/100 kg)

Regolamento (CEE) n. 429/90 della Com- 92 25. 2. 1994 195 227	Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
missione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	missione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità	92	25. 2. 1994	195	227

#### (ECU/100 kg)

				(200/100 //8)
Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica	7	28. 2. 1994	71,25	209,00

## (ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di destina- zione
Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CE) n. 569/88 (GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40)	51	2. 3. 1994	Burro esportato previa trasformazione in burro concentrato		_

## AIUTI DI STATO C 32/93 (NN 40/93)

Spagna

(94/C 70/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, destinata agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, riguardante gli aiuti che la Spagna ha concesso a Ferries Golfo de Vizcaya SA

Con la lettera sottomenzionata, la Commissione ha informato il governo spagnolo della decisione di avviare la procedura:

«Secondo le informazioni contenute in una denuncia presentata alla Commissione il 21 settembre 1992, il Suo governo ha introdotto un progetto di aiuto a favore di un nuovo servizio di traghetti tra Bilbao in Spagna e Portsmouth nel Regno Unito. L'entrata in funzione del servizio era prevista per l'aprile 1993. Recentemente sono state presentate altre tre denunce contro il progetto, il 16 marzo, il 13 aprile e il 19 aprile 1993.

In risposta alle denunce la Commissione, applicando le procedure basate sull'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, ha chiesto con lettera del 30 novembre 1992 al governo spagnolo di fornirle pertinenti informazioni sulle misure di aiuto per consentirle di esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato. Dopo una lettera di sollecitazione da parte della Commissione in data 5 febbraio 1993, il governo spagnolo ha risposto alla richiesta il 1° aprile 1993.

Il nuovo servizio sarà effettuato dalla Ferries Golfo de Vizcaya S.A. (FGV), società creta da Vapores Suardiaz (Spagna) e P & O European Ferries (Regno Unito). L'amministrazione del commercio e del turismo del governo basco e il consiglio distrettuale di Vizcaya a quanto risulta si sono impegnati a fornire alla FGV circa 1 314 Mio di PTA (9,107 Mio di ECU) nei prossimi quattro anni.

L'importo totale sarà ripartito tra il consiglio distrettuale di Vizcaya (75 % circa) e il governo basco (25 %). Esso sarà utilizzato per acquistare buoni viaggio al fine di promuovere viaggi da parte di gruppi a basso reddito e nel quadro di iniziative socioculturali. Qualora tuttavia il servizio dovesse essere redditizio, l'utile verrebbe dedotto dalla somma che le autorità si sono impegnate a versare.

Il Suo governo ritiene che l'assistenza finanziaria non costituisca un aiuto statale ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, sostanzialmente in quanto essa rappresenta il pagamento di buoni viaggio da distribuire tra gruppi a basso reddito e in considerazione delle diverse condizioni da soddisfare per quanto riguarda i servizi della FGV. Esso prevede che il nuovo servizio creerà 100 posti di lavoro per la comunità basca e che incoraggerà lo sviluppo turistico e commerciale, essendo al tempo stesso necessario per ragioni di carattere sociale e culturale.

Tuttavia, la Commissione considera il progetto un aiuto statale poiché esso è finanziato dalle autorità spagnole a condizioni non corrispondenti alle normali condizioni di mercato. In particolare, le autorità hanno convenuto di acquistare un determinato numero di buoni per un periodo di tre anni anziché acquistare i buoni in base al fabbisogno. In secondo luogo, esse hanno assicurato un prezzo più elevato del prezzo commerciale pubblicizzato. Inoltre, le autorità si sono impegnate a pagare i buoni anche per viaggi non effettuati o deviati su altri porti per ragioni indipendenti dalla FGV. Infine, l'accordo comprende un impegno ad assorbire le eventuali perdite subite durante i primi tre anni di funzionamento del nuovo servizio. Viene in tal modo eliminato per la FGV l'elemento del rischio commerciale.

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, il progetto di aiuto non può essere approvato poiché non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. Non si tratta infatti di un aiuto a carattere sociale concesso ai singoli consumatori, né di un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, ecc. Inoltre, l'area basca non rientra fra le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), né l'aiuto riguarda un importante progetto di interesse europeo o è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia spagnola, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b); a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), relativo agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, per poter essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel caso in specie non è stato provato che le misure in questione non altereranno le condizioni degli scambi in tale misura. Potrebbe essere opportuno per la determinazione del comune interesse conoscere sotto quale bandiera opererà la nave della FGV.

Sulla base di quanto precede, sembra a questo punto che il progetto di aiuto introdotto dall'accordo in questione non sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE. La Commissione ha pertanto deciso di iniziare nei riguardi di tale progetto la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato

Alla luce delle osservazioni sopra formulate e nel quadro della suddetta procedura la Commissione invita il Suo governo a presentare le sue osservazioni entro il termine di un mese dalla data della presente lettera. Dovrebbero in particolare essere trasmessi tutti i documenti, le informazioni, le osservazioni e i dati necessari per la valutazione del progetto, nonché il testo dell'accordo e qualsiasi legge ad esso relativa. Dovrebbero altresì essere fornite informazioni particolareggiate circa la determinazione del pagamento dovuto alla FGV nonché precisazioni circa gli eventuali adeguamenti.

In mancanza di una risposta da parte del governo spagnolo, o in caso di risposta insufficiente, la Commissione, in base alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 (Boussac), è autorizzata ad adottare una decisione finale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, valutando la compatibilità del progetto di aiuto unicamente sulla base delle informazioni di cui dispone.

La Commissione inoltre richiama l'attenzione del Suo governo sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri in data 3 novembre 1983, riguardante gli obblighi ad essi imposti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e sulla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, in base alla quale gli aiuti concessi illegalmente, ossia senza aspettare la decisione finale della Commissione risultante dalla procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, potrebbero essere oggetto di una richiesta di restituzione da parte del beneficiario.

Il rimborso dell'aiuto, conformemente alle procedure e alle disposizioni di legge vigenti in Spagna, in particolare quelle concernenti gli interessi di mora sui crediti dello Stato, comprenderebbe gli interessi a decorrere dalla data della concessione dell'aiuto. Questa misura è necessaria per ripristinare lo status quo ante eliminando tutti i vantaggi finanziari ricevuti illegalmente a partire dalla data in cui l'aiuto è stato versato (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990 nella causa C-147/87 — Tubemeuse).

La Commissione invita il Suo governo ad informare senza indugio la FGV dell'inizio della procedura e del fatto che qualsiasi aiuto ricevuto illegalmente potrebbe dover essere restituito.

Inoltre, la Commissione invita il Suo governo a confermare entro dieci giorni lavorativi dalla presente che esso sospenderà tutti i pagamenti attinenti alle misure di aiuto fino a quando la Commissione non avrà adottato una decisione finale. In mancanza di tale conferma, la Commissione si riserva il diritto di adottare una decisione nella quale inviterà il Suo governo a sospendere detti pagamenti (cfr. la lettera del 4 marzo 1991 della Commissione agli Stati membri riguardante le procedure per la notifica dei progetti di aiuto e le procedure applicabili quando l'aiuto sia erogato in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE).

La Commissione informa il Suo governo che mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee inviterà gli altri Stati membri e le parti interessate a presentare le loro osservazioni.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e le altre parti interessate a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione della Comunità europee Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tali osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.

#### **AIUTI DI STATO**

C 4/90

#### Francia

(94/C 70/06)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che la Francia ha deciso di concedere nel settore dei cereali

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo francese della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 28 febbraio 1990 (¹).

«Con lettera del 6 dicembre 1989, registrata il 29 dicembre 1989, la Rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione il progetto di aiuto di cui all'oggetto, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE.

Il 28 febbraio 1990, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti del progetto comunicato. Le autorità francesi ne sono state informate con lettera in data 7 marzo 1990 e gli altri Stati membri e gli altri interessati con una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. C 74 del 20 marzo 1991.

Il governo francese ha presentato le sue osservazioni alla Commissione con lettera del 15 maggio 1990, registrata il 29 maggio 1990.

Con lettera del 26 giugno 1991, registrata il 10 luglio 1991, le autorità francesi hanno informato la Commissione che rinunciano ad attuare il progetto in esame.

Alla luce di quanto precede, mi pregio di informare il governo francese che la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti dell'aiuto di cui all'oggetto. Tuttavia, tale decisione non pregiudica un'ulteriore presa di posizione della Commissione sull'insieme delle condizioni di riscossione e di restituzione della tassa all'ammasso nel settore dei cereali.»

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 del 20. 3. 1991.

### II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di trasporto pubblico a fune

(94/C 70/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(93) 646 def. — 94/0011(COD)

(Presentata dalla Commissione il 1° febbraio 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli impianti di trasporto pubblico a fune sono progettati, costruiti, messi in servizio e gestiti allo scopo di garantire un servizio al pubblico; che questi impianti a fune sono in larga misura sistemi di risalita meccanica utilizzati nelle stazioni turistiche di montagna e comprendono le funicolari, le funivie, le cabinovie, le seggiovie e le sciovie;

considerando che l'uso dei suddetti impianti è legato al turismo, in particolare a quello di montagna che ha un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia commerciale degli Stati; che, sotto il profilo tecnico, il settore degli impianti a fune è anche correlato alle attività industriali connesse con la produzione di beni strumentali nonché con le attività dell'edilizia e di ingegneria civile;

considerando che gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli impianti di trasporto pubblico a fune a partire dal momento della loro costruzione, messa in servizio e durante l'esercizio; che insieme alle autorità locali essi sono anche responsabili in materia di diritto, per quanto concerne il suolo, l'assetto territoriale e la protezione dell'ambiente; che le regolamentazioni nazionali applicabili presentano forti differenze, integrano tecniche specifiche dell'industria nazionale, abitudini, know-how locali nonché prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e caratteristiche speciali; che questa situazione ob-

bliga i costruttori a ridefinire le loro attrezzature per ogni mercato impedendo l'offerta di soluzioni standard a detrimento della loro competitività;

considerando che occorre pertanto definire per tutta la Comunità requisiti essenziali di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori applicabili agli impianti a fune e ai loro componenti; che, in mancanza di ciò, il riconoscimento reciproco delle normative comporterebbe, dal punto di vista politico e tecnico, difficoltà insormontabili per l'interpretazione e la responsabilità; che, analogamente, senza la definizione preventiva di un contesto di esigenze normative armonizzate, la normalizzazione non è uno strumento sufficiente di soluzione dei problemi;

considerando che di norma la responsabilità di approvare i materiali e gli impianti è affidata a un servizio specializzato dell'amministrazione nazionale; che in alcuni casi l'approvazione dei componenti non può essere ottenuta a priori bensì in occasione di una commessa particolare stipulata con un cliente determinato; che egualmente la verifica imposta prima della messa in servizio dell'impianto e della sua apertura al pubblico può portare a respingere alcuni componenti o determinate soluzioni tecnologiche; che tali eventualità comportano sovraccosti, ritardi nei termini e sono particolarmente penalizzanti, soprattutto per i costruttori non nazionali; che, d'altra parte, gli impianti a fune sono oggetto di un'attenta vigilanza da parte dei servizi pubblici anche durante il loro esercizio; che le cause di gravi incidenti sono legate al sistema di trasporto propriamente detto o agli impianti fissi di supporto del sistema o alle relative modalità di gestione e manutenzione;

considerando che a queste condizioni la sicurezza degli impianti è in funzione sia della qualità delle forniture industriali che delle modalità di assemblaggio, montaggio e sorveglianza sul sito; che ciò sottolinea l'importanza di avere una visione globale dell'impianto per valutare il livello di sicurezza nonché un approccio comune, a livello comunitario, degli aspetti di garanzia della qualità; che, in queste condizioni, per permettere ai costruttori di superare le difficoltà cui sono attualmente confrontati e agli utilizzatori di poter pienamente approfittare della loro fonte di svago, in condizioni il più possibile analoghe, qualunque sia il paese membro in cui hanno deciso di recarsi, occorre definire una serie di requisiti e procedure di controllo e di verifica applicate uniformemente in tutta la Comunità;

considerando che l'utenza comunitaria e non comunitaria deve essere certa di usufruire di un livelllo di sicurezza soddisfacente; che a tal fine vanno definite procedure e introdotte modalità di esame, controllo e verifica; che tali modalità portano a utilizzare dispositivi tecnici normalizzati che devono essere incorporati negli impianti;

considerando che la direttiva 85/337/CEE prescrive una valutazione delle incidenze ambientali degli impianti a fune se i suddetti progetti possono avere incidenze rilevanti sull'ambiente per la loro natura, dimensione o ubicazione;

considerando che gli impianti a fune rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1);

considerando che gli enti appaltanti devono includere le specifiche tecniche nei documenti generali o nei capito-lati d'oneri propri di ogni contratto; che queste specifiche tecniche devono essere definite con riferimento a specifiche europee qualora esse esistano; che una specifica europea è una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea oppure una norma nazionale che recepisce una norma europea;

considerando che una norma europea viene elaborata da un organismo europeo di normalizzazione come il CEN, il CENELEC o l'ETSI, su mandato della Commissione, e che il riferimento ad essa viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che, in mancanza di specifiche europee, si dovrebbero definire per quanto possibile le specifiche tecniche facendo riferimento ad altre norme applicate nella Comunità; che gli enti appaltanti possono definire le specifiche supplementari necessarie per complementare

le specifiche europee o le altre norme; che in ogni caso queste disposizioni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti armonizzati a livello comunitario cui devono conformarsi gli impianti di trasporto pubblico a fune;

considerando l'interesse che riveste, per la Comunità, un sistema internazionale di normalizzazione in grado di fornire norme che siano effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e soddisfino i requisiti della politica comunitaria; che pertanto gli organismi europei di normalizzazione devono collaborare con i suddetti organismi internazionali;

considerando che, nella documentazione generale o nei capitolati d'oneri di ogni contratto, gli enti appaltanti indicano le procedure di controllo e di verifica cui saranno sottoposti i componenti e gli impianti; che queste procedure, particolarmente per quanto riguarda i componenti, devono inserirsi nel contesto della risoluzione 90/C10 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (2); che il concetto di componente comprende oggetti materiali e immateriali come il software; che nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti si devono utilizzare i moduli di cui alla decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990 (3); che, per i componenti critici sotto il profilo della sicurezza, occorre definire i principi e le condizioni per applicare la garanzia della qualità a livello della progettazione; che questa impostazione è necessaria per favorire la diffusione del sistema di garanzia di qualità presso le imprese;

considerando che, per quanto concerne i componenti, è opportuno individuare quelli responsabili della sicurezza dell'impianto; che ciò è possibile sottoponendo il progetto ad un'analisi metodica della sicurezza;

considerando che gli enti appaltanti stabiliscono nei loro capitolati d'oneri le caratteristiche che i fabbricanti devono rispettare contrattualmente, in particolare per i componenti, facendo riferimento alle specifiche europee; che, in queste condizioni, la conformità dei componenti è connessa principalmente al rispettivo settore di utilizzo e non solo alla libera circolazione sul mercato comunitario;

considerando che, pertanto, il fabbricante non è obbligato ad apporre la marcatura CE sui componenti soggetti alle disposizioni della presente direttiva ma che, dalla valutazione della conformità eseguita in base alle procedure previste a tal fine dalla direttiva, è sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante; che ciò non pregiudica l'obbligo imposto ai fabbricanti di apporre, per taluni componenti, la marcatura CE che attesta la conformità ad altre disposizioni comunitarie ad essi relative;

<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 29. 10. 1990.

<sup>(2)</sup> GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1990.

considerando che la responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza, salute e altri aspetti disciplinati dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che prevede procedure comunitarie adeguate;

considerando che si deve disporre di una procedura per la verifica degli impianti prima della messa in servizio; che tale verifica deve permettere alle autorità responsabili di essere certe che in qualsiasi fase della progettazione, della costruzione e della messa in servizio, il risultato conseguito è conforme alle disposizioni di applicazione; che ciò deve anche permettere ai costruttori di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dal paese; che occorre pertanto elaborare un modulo che definisca i principi e le condizioni della verifica CE degli impianti;

considerando che per gli impianti a fune le innovazioni tecnologiche possono essere sperimentate su scala reale soltanto al momento della realizzazione di un vero impianto; che a queste condizioni occorre prevedere una procedura che nel soddisfacimento dei requisiti essenziali stabilisca le deroghe ammissibili;

considerando che non è necessario prevedere la messa in conformità di tutti gli impianti esistenti con le disposizioni applicabili a quelli nuovi; che tuttavia ciò può rivelarsi necessario qualora sia stato constatato un evidente stato di insicurezza;

considerando che gli organismi accreditati incaricati di istruire le procedure di valutazione della conformità dei componenti e degli impianti devono coordinare, in particolare in mancanza di specifiche europee, le loro decisioni il più strettamente possibile e che la Commissione deve vigilare che ciò avvenga effettivamente;

considerando che l'attuazione adeguata dei requisiti essenziali, in particolare per quanto concerne il livello di sicurezza dell'impianto nel suo insieme e il coordinamento delle procedure, richiede l'istituzione di un comitato specifico,

## HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPITOLO I

## Disposizioni generali

## Articolo 1

- 1. La presente direttiva si applica agli impianti di trasporto pubblico a fune.
- 2. Ai sensi della presente direttiva, gli impianti a fune per trasporto pubblico sono beni strumentali costituiti da vari componenti progettati, costruiti, montati e messi in servizio al fine di garantire un servizio di trasporto al pubblico.

In questi apparecchi, installati nel loro sito, le persone sono trasportate all'interno di veicoli oppure rimorchiate da dispositivi la cui sospensione e/o trazione sono assicurate da funi disposte o che corrono lungo il percorso effettuato.

- 3. Gli impianti interessati sono:
- a) le funicolari funzionanti con ruote che poggiano su un tracciato ferrato o stradale;
- b) le funivie, in genere a doppia fune, nelle quali il supporto delle due cabine è assicurato da una o più funi portanti e la trazione da una o più funi motrici;
- c) le telecabine in genere ad una sola fune, che associano su una stessa fune o gruppo di funi le due funzioni di sostentazione e di trazione. Il movimento è continuo e unidirezionale;
- d) le cabinovie, generalmente ad attacchi fissi;
- e) le sciovie, che costituiscono in genere l'attrezzatura di partenza delle stazioni sciistiche.
- 4. La presente direttiva si applica sia agli impianti sia ai componenti e riguarda le disposizioni di armonizzazione necessarie e sufficienti ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, che li riguardano.
- 5. Ai sensi della presente direttiva:
- per «impianto» si intende il sistema completo installato nel sito e comprendente i seguenti sottosistemi, che vengono descritti più in dettaglio nell'allegato I:
  - infrastrutture,
  - impianti elettrici e telecomunicazioni,
  - impianti meccanici,
  - veicoli,
  - attrezzature per il pubblico,
  - esercizio;
- per «componente» si intende qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale incorporato nei sottosistemi come indicato all'allegato I;
- per «componente di sicurezza» si intende un componente dell'impianto il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi passeggeri, lavoratori o terzi.

#### Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio delle disposizioni pertinenti di altre direttive comunitarie, in particolare in materia di specifiche europee relative ai componenti, salvo il caso in cui, soprattutto per i componenti di sicurezza, il rispetto dei requisiti essenziali definiti nella presente direttiva richieda il ricorso a specifiche europee particolari definite al riguardo.

#### Articolo 3

- 1. Gli impianti e i componenti cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
- 2. La conformità di un componente ai requisiti essenziali che lo riguardano viene stabilita rispetto alle specifiche europee pertinenti eventualmente esistenti.
- 3. I riferimenti alle specifiche europee che possono essere specifiche tecniche comuni, accordi tecnici europei ai sensi della direttiva 90/531/CEE o ancora norme nazionali che recepiscono norme europee armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stai membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

- 4. In mancanza di specifiche europee, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, uno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco delle parti delle regole tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche in uso che risultano rilevanti per l'applicazione dei requisiti essenziali.
- 5. Le specifiche tecniche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme, non devono in alcun caso mettere a repentaglio l'osservanza dei requisiti essenziali.
- 6. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le specifiche europee di cui al paragrafo 2 precedente non soddisfano interamente i requisiti essenziali pertinenti definiti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato di cui all'articolo 18 esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

In base al parere espresso dal comitato, e previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE se si tratta di norme armonizzate, la Commissione noti-

fica agli Stati membri la necessità di ritirare o meno le specifiche europee in questione dalle pubblicazioni di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 4

- 1. Gli impianti sono oggetto di un'analisi di sicurezza per accertare che la progettazione e l'architettura del progetto calato nel suo ambiente, consentano di ottenere condizioni di sicurezza soddisfacenti nelle situazioni più sfavorevoli.
- 2. L'analisi di sicurezza consente principalmente di individuare i componenti di sicurezza dell'impianto che risultano disciplinati dalle disposizioni di cui al capitolo II.

#### CAPITOLO II

### Componenti di sicurezza

#### Articolo 5

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva:

- siano immessi sul mercato solo se permettono di realizzare impianti che rispondano ai requisiti essenziali previsti all'articolo 3;
- siano utilizzati nel loro settore di utilizzazione conformemente alla loro destinazione, siano installati correttamente e sottoposti alla manutenzione prevista.

#### Articolo 6

Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, la commercializzazione e l'utilizzazione negli impianti, di componenti di sicurezza conformi alla presente direttiva.

#### Articolo 7

- 1. Gli Stati membri ritengono conformi alle disposizioni della direttiva che li concerne, i componenti di sicurezza di cui all'articolo 4 che sono accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità il cui modello è contenuto nell'allegato IV.
- 2. La dichiarazione CE di conformità viene preparata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, basandosi sui moduli di cui alla decisione 90/683/CEE, come specificato nell'allegato V.
- 3. La procedura di valutazione della conformità di un componente è avviata, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, da parte dell'organismo accreditato di cui all'articolo 16 che egli ha nominato allo scopo.

- 4. Se i componenti di sicurezza sono disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad altri aspetti, in quel caso la dichiarazione CE di conformità indica che i componenti di sicurezza rispondono anche ai requisiti delle direttive in questione.
- 5. Se il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità non hanno adempiuto agli obblighi del paragrafo precedente, questi incombono a chi immette in commercio i componenti. Gli stessi obblighi s'impongono anche a chi monta i componenti o parti di componenti aventi origini diverse o a chi fabbrica i componenti ad uso personale.
- 6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8:
- a) se uno Stato membro constata l'indebita istruzione della dichiarazione CE di conformità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ha l'obbligo di rendere conforme il componente e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro;
- b) nel caso in cui la mancata conformità persista, lo Stato membro deve adottare tutte le misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato del componente in questione o garantire il ritiro dal mercato ai sensi delle procedure dell'articolo 8.

### Articolo 8

1. Se uno Stato membro constata che un componente accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, immesso in commercio e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, prende tutte le misure opportune per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l'utilizzazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate indicando i motivi della sua decisione, e precisando in particolare se la non conformità deriva:

- a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali;
- b) da una scorretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, qualora essa sia richiesta;
- c) da una carenza delle specifiche europee di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 4.
- 2. La Commissione consulta le parti interessate al più presto e, se dopo questa consultazione constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo

Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se dopo questa consultazione la Commissione constata che la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il fabbricante e il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è causata dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, diventa di applicazione la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

- 3. Se un componente accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 7, paragrafo 1 risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta nei confronti della persona che ha fatto la dichiarazione le misure opportune e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
- 4. La Commissione informa gli Stati membri in merito allo svolgimento e ai risultati di questa procedura.

#### CAPITOLO III

#### Impianti

## Articolo 9

Spetta a ogni Stato membro autorizzare la messa in servizio degli impianti di trasporto pubblico a fune installati sul suo territorio.

A tal fine gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché gli impianti cui si applica la presente direttiva possano essere messi in servizio soltanto se sono stati progettati, costruiti e installati in modo da non pregiudicare l'osservanza dei requisiti essenziali in materia.

#### Articolo 10

- 1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare nel loro territorio e in base alla presente direttiva la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio degli impianti conformi alla presente direttiva.
- 2. Uno Stato membro può derogare all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nel suo territorio se l'impianto in questione, pur conforme ai requisiti essenziali presenta, in tutto o in parte, caratteristiche di progettazione o realizzazione nuove e se esso corrisponde al caso previsto dall'articolo 12, paragrafo 1. La possibilità di deroga cessa quando sono soddisfatte le condizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo.

#### Articolo 11

- 1. Gli Stati membri ritengono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ad essi relativi, gli impianti accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità, il cui modello è indicato nell'allegato VI, e dal fascicolo tecnico previsto dal paragrafo 5.
- 2. La dichiarazione CE di conformità è redatta dall'ente appaltante o dal suo mandatario in base alla procedura di verifica CE indicata nell'allegato VII.
- 3. La procedura di verifica CE è avviata su richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario da parte dell'organismo accreditato di cui all'articolo 16 all'uopo designato.
- 4. Il compito dell'organismo accreditato incaricato della verifica CE di un impianto comincia nella fase di progettazione e copre tutto il periodo di fabbricazione fino alla fase dell'omologazione, prima della messa in servizio dell'impianto.
- 5. L'organismo accreditato deve preparare il fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione CE di verifica. Esso deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche dell'impianto e, se necessario, tutte le pezze che attestino la conformità dei componenti. Il fascicolo deve inoltre contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzo, alle istruzioni di manutenzione, di controllo continuo o periodico, di riparazione e manutenzione.

## Articolo 12

- 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, la messa in servizio di un impianto che presenta, nel suo complesso o in parte, nuove caratteristiche di progettazione o di realizzazione, può essere autorizzata da uno Stato membro, sul suo territorio, in base ad una verifica CE provvisoria che accerti che l'impianto è conforme ai requisiti essenziali.
- 2. L'organismo accreditato che ha istruito la procedura provvisoria di verifica CE deve, nel quadro del coordinamento di cui all'articolo 17, comunicare ai suoi partner l'esito dei lavori e informarli dietro loro richiesta del comportamento in servizio dell'impianto, relativamente ai nuovi aspetti.
- 3. Lo Stato membro può autorizzare la stessa deroga per altri impianti che comportano la stessa innovazione soltanto per un periodo di due anni a decorrere dalla data della messa in servizio del primo impianto.

Scaduto questo termine, la procedura di coordinamento di cui all'articolo 17 deve essere avviato dall'organismo accreditato che ha istruito la procedura di verifica CE provvisoria per renderla definitiva e consentire di redigere la dichiarazione CE di conformità.

#### Articolo 13

- 1. Se uno Stato membro giudica che un impianto, accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità non soddisfa completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, esso può chiedere che siano effettuate verifiche complementari prima di autorizzare la messa in servizio di tale impianto sul suo territorio.
- 2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle verifiche complementari richieste, indicandone i motivi. La Commissione avvia senza indugio la procedura di coordinamento di cui all'articolo 17 che può, se necessario, portare alla modifica delle specifiche europee concernenti gli impianti, previste all'articolo 3, paragrafo 2.

#### Articolo 14

Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche nel caso in cui un impianto esistente è sottoposto a riparazioni o trasformazioni importanti.

#### Articolo 15

- 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i nuovi impianti cui si applica la presente direttiva possano continuare ad essere in esercizio soltanto se opportunamente mantenuti e utilizzati conformemente alla loro destinazione, nell'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
- 2. Se uno Stato membro constata che un impianto in esercizio presenta un evidente stato di insicurezza e costituisce un pericolo per gli utilizzatori, i lavoratori o terzi, esso adotta immediatamente le misure necessarie per ovviare a questa situazione.

#### CAPITOLO IV

## Organismi accreditati

## Articolo 16

- 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di compiere la procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 7 e la procedura di verifica di cui all'articolo 11 precisandone il rispettivo ambito di competenza.
- La Commissione attribuisce loro un numero d'identificazione e pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco degli organismi con il relativo numero d'identificazione, garantendone l'aggiornamento.
- 2. Per la valutazione degli organismi accreditati, gli Stati membri devono applicare i criteri previsti nell'allegato VIII. Si presume che gli organismi che soddisfano i

criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti della serie EN 45 000 rispondano a detti criteri.

3. Uno Stato membro che abbia designato un organismo deve revocare la sua notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VIII.

#### Articolo 17

- 1. Ai fini di un'applicazione coerente della presente direttiva, in particolare delle disposizioni dell'allegato V concernente la valutazione della conformità dei componenti e dell'allegato VII concernente la procedura di verifica CE degli impianti, la Commissione vigila affinché le decisioni degli organismi accreditati di cui all'articolo 16 siano strettamente coordinate, particolarmente nel caso in cui non esistano specifiche europee.
- 2. Gli organismi accreditati si riuniscono a richiesta della Commissione, del comitato di cui all'articolo 18 o di loro propria iniziativa. Su richiesta della Commissione, ciascuno Stato membro può essere invitato a designare, a fini limitativi, gli organismi accreditati che partecipano alle riunioni di coordinamento.
- 3. I lavori svolti nelle riunioni di coordinamento possono portare, se necessario, all'elaborazione di specifiche europee che indichino, in particolare, tutte le operazioni necessarie per la constatazione della conformità dei componenti o degli impianti alle disposizioni della presente direttiva.

#### CAPITOLO V

#### Comitato

## Articolo 18

La Commissione è coadiuvata da un comitato consultivo composto da rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato può essere adito in merito a qualsiasi problema sollevato dall'attuazione e dall'applicazione pratica della presente direttiva, secondo la procedura prevista qui di seguito. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### CAPITOLO VI

#### Disposizioni finali

#### Articolo 19

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e che implica una limitazione dell'utilizzazione di componenti in un impianto nonché della costruzione e della messa in servizio di un impianto, è motivata dettagliatamente. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

#### Articolo 20

1. Gli Stati membri modificano entro il 31 dicembre 1995 le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative al fine di autorizzare l'impiego dei componenti di sicurezza e la messa in servizio e l'esercizio degli impianti conformi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 21

La presente direttiva entrerà in vigore il ventunesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### ALLEGATO I

### IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO A FUNE

#### Costituzione

	<b>T</b> (
1	Infrastrutture
1.	ama asu ullur l

- 1.1. Tracciato, ingombro, velocità massima, flusso
- 1.2. Stazioni (edifici, aree di accesso, garages, officine)
- 1.3. Opere di linea
- 1.4. Funi
- 1.5. Organi di manutenzione, di ancoraggio e di messa in tensione delle funi
- 2. Alimentazioni elettriche e telecomunicazioni
- 2.1. Alimentazioni elettriche
- 2.2. Prestazioni fornite
- 2.3. Dispositivi di comando e di controllo
- 2.4. Telecomunicazioni
- 3. Dispositivi meccanici
- 3.1. Trazione
- 3.2. Freni
- 3.3. Controllo assetto
- 3.4. Meccanismi delle stazioni
- 3.5. Meccanica di linea
- 3.6. Dispositivi specifici delle teleferiche di soccorso
- 4. Veicoli
- 4.1. Carrello
- 4.2. Collegamenti con le funi
- 4.3. Cabine passeggeri
- 4.4. Collegamento carrello-cabina
- 4.5. Sistema di frenatura
- 5. Dispositivi per il pubblico
- 5.1. Entrate e uscite (barriere girevoli)
- 5.2. Distributori di biglietti, informazioni
- 5.3. Attrezzatura di soccorso
- 5.4. Dispositivi di allarme
- 6. Esercizio
- 6.1. Personale
- 6.2. Servizio normale
- 6.3. Servizio in caso di circostanze eccezionali
- 6.4. Incidenti e infortuni Soccorso
- 6.5. Manutenzione, ispezioni e prove

#### ALLEGATO II

#### REQUISITI ESSENZIALI

#### 1. Oggetto

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla fabbricazione, alla messa in servizio e all'esercizio degli impianti di trasporto pubblico a fune, oggetto della presente direttiva.

#### 2. Requisiti generali

#### 2.1. Sicurezza delle persone

La sicurezza delle persone, dei lavoratori e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la fabbricazione e l'esercizio degli impianti di trasporto pubblico a fune.

### 2.2. Principi di sicurezza integrata

Ogni impianto di trasporto a fune deve essere progettato, fabbricato e utilizzato applicando i principi seguenti secondo l'ordine indicato:

- eliminare o perlomeno ridurre i rischi mediante disposizioni di progettazione e di fabbricazione che ne impediscano la comparsa;
- definire e prevedere le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati mediante le disposizioni di progettazione e fabbricazione;
- definire e indicare le precauzioni da prendere per evitare i rischi che non è stato possibile eliminare completamente mediante le disposizioni e le misure precedenti.

#### 2.3. Considerazione dei vincoli esterni

Nella progettazione, fabbricazione e utilizzazione di qualsiasi impianto di trasporto a fune si deve tener conto, oltre che della categoria e del tipo dell'impianto, della natura e della configurazione del terreno su cui l'impianto si trova, dei rischi naturali dell'ambiente circostante e della vicinanza di altre infrastrutture. Nel caso di impianti che possano avere conseguenze significative sulle aree sensibili dal punto di vista ambientale, quali le aree di protezione speciale designate ai sensi della normativa comunitaria, le autorizzazioni possono essere concesse solo previa valutazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE.

#### 2.4. Dimensionamento

- 2.4.1. L'impianto e tutti i suoi componenti devono essere dimensionati, progettati e fabbricati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni di servizio normalmente prevedibili, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, nel rispetto delle regole dell'arte, in particolare la scelta dei materiali.
- 2.4.2. L'impianto deve resistere senza danni per le persone e gli oggetti alle sollecitazioni risultanti da fenomeni normalmente prevedibili che avvengono anche fuori esercizio.

#### 2.5. Montaggio

- 2.5.1. Il componente e l'impianto devono essere progettati e fabbricati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza, in funzione delle opportune modalità di manutenzione e sollevamento.
- 2.5.2. Gli errori compiuti nella fase di montaggio o di rimontaggio di determinati pezzi che potrebbero provocare dei rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione stessa dei componenti oppure, in mancanza di ciò, mediante indicazioni che figurino sui componenti stessi.

#### 2.6. Integrità dell'impianto

- 2.6.1. I componenti che hanno conseguenze sulla sicurezza devono essere progettati, fabbricati e utilizzati in modo da garantire sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi della sicurezza di cui all'allegato III, con un adeguato margine, in modo da rendere altamente improbabile il loro mancato funzionamento.
- 2.6.2. L'impianto deve essere progettato, realizzato e utilizzato in modo che qualsiasi eventuale cedimento di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un adeguato intervento tecnico.

- 2.6.3. Le garanzie di cui ai due punti precedenti devono applicarsi a tutto l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui si tratta.
- 2.6.4. Si devono prendere disposizioni affinché un eventuale incendio dell'impianto o in sua prossimità non comprometta la sicurezza delle persone.
- 2.6.5. Si devono prendere disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dai fulmini.
- 2.6.6. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che gli effetti nocivi interni ed esterni derivanti dalla emissione di rumore o vibrazioni rispettino i livelli prescritti.

#### 2.7. Dispositivi di sicurezza

- 2.7.1. Qualsiasi difetto che si verifichi nell'impianto e che rischi di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve essere rilevato e segnalato, ad eccezione dei casi in cui sia impossibile farlo. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.
- 2.7.2. Qualsiasi segnalazione di malfunzionamento o di avvenimento così rilevato deve essere trattata da un dispositivo di sicurezza che provochi automaticamente ed entro un tempo opportuno l'arresto dell'impianto oppure che avverta immediatamente, mediante un allarme adeguato, il personale dell'impianto.
- 2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, l'impianto non deve essere rimesso in funzione senza aver preso le misure del caso.

#### 2.8. Manutenzione

Gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo da permettere di effettuare le operazioni e le procedure di manutenzione e di riparazione, ordinarie e straordinarie, in condizioni di sicurezza

## 3. Requisiti concernenti le infrastrutture

#### 3.1. Installazioni e sagome limite

- 3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, degli ostacoli e delle altre opere terrestri e aeree situate nelle vicinanze, in modo da non costituire una fonte di inconvenienti e pericolo, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o salvataggio dei passeggeri.
- 3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di trazione, le vie di corsa, le funi, ecc. e gli eventuali ostacoli tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di trazione, ponendosi nelle condizioni di esercizio meno favorevoli.

#### 3.2. Funi e attacchi

- 3.2.1. Si devono prendere tutte le disposizioni per eliminare i rischi di rottura delle funi, garantire i valori massimi di sollecitazione, assicurare la sicurezza agli appoggi, permettere la sorveglianza e impedire lo scarrucolamento.
- 3.2.2. Quando non è possibile eliminare un rischio di scarrucolamento della fune di trazione, si devono prendere disposizioni per garantire il recupero delle funi e l'arresto dell'impianto senza danni per le persone.

## 3.3. Stazioni e opere di linee

- 3.3.1. Le stazioni e opere di linea devono essere progettate, realizzate ed equipaggiate in modo da essere stabili e permettere una guida sicura delle funi e dei veicoli nonché poter essere sottoposti a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle eventuali condizioni di esercizio.
- 3.3.2. Le stazioni devono essere realizzate in modo da garantire la sicurezza del traffico. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi nelle stazioni deve poter avvenire senza rischi per le persone.

#### 4. Requisiti concernenti gli impianti meccanici, elettrici e le telecomunicazioni

#### 4.1. Impianti meccanici

#### 4.1.1. Sistemi di trazione

Un impianto di trasporto a fune è azionato da un motore e da un meccanismo le cui prestazioni e possibilità sono adattate ai vari regimi e tipi di esercizio.

#### 4.1.2. Sistemi di trazione di emergenza

L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato indipendentemente dal motore principale. Questo dispositivo non è però obbligatorio se ciò corrisponde all'analisi di sicurezza. Sono escluse di norma le sciovie.

#### 4.1.3. Frenatura

- 4.1.3.1. In caso di necessità, l'arresto dell'impianto deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle condizioni più sfavorevoli dei carichi ammessi e di aderenza sulla puleggia garantiti durante l'esercizio. La distanza di arresto deve essere la più ridotta possibile consentita dalla sicurezza dell'impianto.
- 4.1.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro forcelle opportunamente fissate in modo da garantire la sicurezza e il comfort delle persone nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.
- 4.1.3.3. Su tutti gli apparecchi, ad eccezione delle sciovie, la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura della fune traente deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice.
- 4.1.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi messa in moto intempestiva.

#### 4.2. Organi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati e costruiti per essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di servizio, agli influssi esterni come l'umidità, la temperatura e le interferenze elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di errore nelle manovre.

#### 4.3. Organi di comunicazione

Gli addetti all'esercizio devono poter comunicare tra di loro in permanenza mediante opportuni mezzi.

## 5. Veicoli

- 5.1. I veicoli devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, nessuna persona possa cadere e correre qualsiasi altro pericolo.
- 5.2. Gli attacchi dei veicoli devono essere dimensionati e realizzati in modo da non danneggiare il cavo e da non scorrere, anche nelle condizioni più sfavorevoli.
- 5.3. Le porte dei veicoli chiusi (seggiole, cabine, vetture) devono poter essere chiuse e bloccate durante il trasporto. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e realizzati in modo da resistere in qualsiasi circostanza al carico dei viaggiatori.
- 5.4. L'altezza massima dei veicoli al di sopra del suolo deve tener conto della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso.
- 5.5. Le velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di trazione, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e il funzionamento dell'impianto di trasporto.
- 5.6. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza a bordo del veicolo di un agente, il veicolo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.
- 5.7. I veicoli e in particolare la loro sospensione devono essere progettati e attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono nel rispetto delle regole e delle avvertenze opportune.

5.8. Nel caso di veicoli ad ammorsamento mobile, devono essere prese tutte le disposizioni per arrestare, fin dall'avviamento e senza pregiudizio dei viaggiatori, un veicolo che non dovesse presentare un accoppiamento corretto tra la morsa e la fune e, all'arrivo, un veicolo dove il disaccoppiamento dell'attacco non fosse avvenuto.

#### 6. Attrezzature per il pubblico

- 6.1. L'accesso alle stazioni, la circolazione, il parcheggio, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone compreso eventualmente il caso di persone a mobilità ridotta.
- 6.2. Le piattaforme di imbarco e sbarco e le stazioni devono essere attrezzate, qualora esista un rischio di caduta da altezza, di dispositivi di protezione.
- 6.3. Le attrezzature per il pubblico quali l'ingresso e l'uscita dagli impianti, le barriere girevoli, le biglietterie, ecc. devono essere progettate in modo da non mettere in pericolo la sicurezza delle persone nonché da facilitare l'accesso dei bambini.

#### 7. Esercizio

#### 7.1. Sicurezza di esercizio

- 7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni affinché l'impianto sia utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e siano rispettate le istruzioni di manutenzione, di sorveglianza e di controllo continui o periodici, di riparazione, di manutenzione, di sicurezza e di impiego.
- 7.1.2. Il funzionamento dell'impianto deve essere affidato a persone qualificate che devono poter disporre dei mezzi materiali necessari per esercitare le proprie funzioni in condizioni soddisfacenti.
- 7.1.3. Tutte le parti dell'impianto, in particolare quelle cui ha accesso il pubblico, devono essere mantenute in condizioni tali da non presentare rischi particolari per le persone.
- 7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto
- 7.2.1. Devono essere prese disposizioni affinché, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità di una rapida rimessa in servizio, i viaggiatori possano essere evacuati in luogo sicuro, entro un tempo ragionevole, in modo adatto al tipo di apparecchio e al suo ambiente, indipendentemente dai punti in cui si trovino immobilizzati e senza compromettere la loro sicurezza o quella di chi interviene.
- 7.2.2. In questa circostanza, a titolo prioritario deve essere previsto il ritorno in stazione dei veicoli secondo modalità stabilite in anticipo e garantendo la sicurezza mediante opportune precauzioni.
  - Si devono prevedere procedure per informare rapidamente i viaggiatori sulla situazione.
- 7.2.3. Deve essere predisposto un piano di evacuazione da seguire qualora i viaggiatori debbano abbandonare i veicoli in linea. Questa operazione deve svolgersi con i mezzi necessari, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto e dell'ambiente circostante. Detti mezzi devono essere disponibili il più rapidamente possibile durante l'esercizio dell'impianto e devono garantire la sicurezza dei viaggiatori, anche di quelli che non fossero in grado di parteciparvi attivamente.
- 7.3. Altre disposizioni attinenti alla sicurezza
- 7.3.1. Posti di manovra e di lavoro

Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare dei rischi oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente ribaltabili o messi fuori uso.

#### 7.3.2. Rischi di caduta

I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, essi devono inoltre essere muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.

#### ALLEGATO III

#### Analisi di sicurezza

L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto di trasporto pubblico a fune destinato alle perone, per qualsiasi tipo di esercizio previsto, è realizzata secondo un metodo riconosciuto che tenga conto dello stato dell'arte in materia e della complessità dell'impianto. L'analisi mira a garantire che la progettazione e l'architettura dell'impianto previsto, situato nel suo ambiente, permettano di ottenere condizioni di sicurezza soddisfacenti nelle situazioni più sfavorevoli.

L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i sistemi che essi fanno intervenire, i quali devono fornire una sicurezza intrinseca oppure essere tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate oppure, in mancanza di questo, che sia possibile valutarne il livello di affidabilità. La sicurezza intrinseca significa che qualsiasi guasto o mancato funzionamento di un circuito o di qualsiasi elemento del dispositivo abbia unicamente l'effetto di mantenere il sistema in uno stato di sicurezza.

L'analisi di sicurezza porta a redigere l'inventario dei rischi e a determinare l'elenco dei componenti dell'impianto di cui all'articolo 4 il cui cedimento presenta un rischio per la sicurezza delle persone. Questa analisi deve essere unita alla documentazione dell'offerta.

#### ALLEGATO IV

#### Componenti

#### Dichiarazione CE di conformità

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva per stabilire che essi soddisfino ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva e quali definiti nell'allegato II in materia.

La dichiarazione CE di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso.

La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:

- riferimenti della direttiva;
- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario con sede nella Comunità. Se si tratta del mandatario occorre anche indicare la ragione sociale del fabbricante o del costruttore:
- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità (articolo 7);
- tutte le descrizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le condizioni di utilizzazione;
- nome e indirizzo del (degli) organismo(i) accreditato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data del certificato di esame nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità del certificato;
- eventualmente il riferimento a specifiche europee;
- individuazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario con sede nella Comunità.

#### ALLEGATO V

## Componenti

#### Valutazione della conformità

#### Campo di applicazione

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 4 della direttiva al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, definiti nell'allegato II. Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi accreditati della conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, alle specifiche tecniche che deve rispettare.

#### 2. Contenuto delle procedure

Le procedure di valutazione applicate dagli organismi accreditati a livello della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990 (¹), secondo le modalità indicate nella tabella seguente.

Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del fabbricante.

#### VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Progettazione	Produzione					
(1) Esame CE del tipo	(1.a) Garanzia qualità produzione					
Modulo «B»	Modulo «D»					
	(1.b) Verifica su prodotto					
	Modulo «F»					
(2) Garanzia qualità totale	(2) Garanzia qualità totale					
Modulo «H» (¹)	Modulo «H» (¹)					
(3) Verifica di un unico prodotto	(3) Verifica di un unico prodotto					
Modulo «G»	Modulo «G»					

<sup>(1)</sup> Il modulo «H» è utilizzato tenendo conto delle condizioni supplementari previste in attesa di eventuali complementi, specifici per gli impianti a fune, alle pertinenti norme della serie EN 29 000.

## MODULO B

## Esame CE del tipo

- Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo accreditato accetta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa.
- 2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di suo scelta.

### La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo accreditato;
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo accreditato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (²). L'organismo accreditato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

<sup>(1)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 13

<sup>(\*)</sup> Uno stesso tipo può riferirsi a più varianti del componente a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del componente.

- 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente (1).
- 4. L'organismo accreditato:
- 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle specifiche europee di cui all'articolo 3 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;
- 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le specifiche europee da considerare siano state effettivamente applicate;
- 4.3. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.
- 5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo accreditato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni e la durata di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo accreditato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

- 6. Il richiedente informa l'organismo accreditato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al componente approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o alle modalità di uso prescritte del componente. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo.
- 7. Ogni organismo accreditato comunica agli altri organismi accreditati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.
- 8. Gli altri organismi accreditati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi accreditati
- 9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del componente.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente nel mercato comunitario.

<sup>(1)</sup> La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

<sup>—</sup> una descrizione generale del tipo;

<sup>—</sup> i disegni di progetto e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente:

un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 3, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le specifiche di cui all'articolo 3;

<sup>—</sup> i risultati dei calcoli di progetto, degli esami, ecc.;

<sup>—</sup> i rapporti sulle prove effettuate.

#### MODULO D

#### Garanzia qualità produzione

- 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità.
- 2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove del componente finito secondo quanto specificato al punto 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
- 3. Sistema qualità
- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i componenti interessati ad un organismo accreditato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.
- 3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei componenti;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
- 3.3. L'organismo accreditato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
  - Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo accreditato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

<sup>(</sup>¹) Detta norma armonizzata è la EN 29 002 completata, se necessario, per tener conto della specificità dei componenti ai quali è applicata.

L'organismo accreditato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo accreditato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo accreditato
- 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo accreditato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
  - la documentazione relativa al sistema qualità;
  - altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
- 4.3. L'organismo accreditato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
- 4.4. Inoltre l'organismo accreditato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo accreditato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
- 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del componente:
  - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
  - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
  - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
- 6. Ogni organismo accreditato comunica agli altri organismi accreditati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

#### MODULO F

#### Verifica su prodotto

- 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
- 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Egli redige una dichiarazione di conformità.
- 3. a) L'organismo accreditato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dei componenti ai requisiti della direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui componenti secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante.
  - b) Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del componente.
- 4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo componente
- 4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità delle relative specifiche europee di cui all'articolo 3, per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

- 4.2. L'organismo accreditato appone o fa apporre il suo contrassegno di identificazione su ciascun componente approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.
- 4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo accreditato.
- 5. Verifica statistica
- 5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
- 5.2. Tutti i componenti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della specifica o delle specifiche europee applicabili di cui all'articolo 3, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.
- 5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando gli elementi in appresso.
  - Gli elementi pertinenti sono definiti nelle specifiche europee, ad esempio: metodi statistici utilizzati, programma di campionamento e sue caratteristiche operative, ecc.
- 5.4. Per i lotti accettati, l'organismo accreditato appone o fa apporre il suo contrassegno di identificazione su ogni singolo componente e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere oggetto di contratti ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo accreditato competente prende le misure appropriate per evitare la stipulazione di contratti in merito. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo accreditato può decidere di sospendere la verifica statistica.

- Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo accreditato, il contrassegno di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
- 5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo accreditato.

### MODULO G

## Verifica di un unico prodotto

- 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità.
- L'organismo accreditato esamina il componente e procede alle opportune prove, in conformità della specifica o delle specifiche europee applicabili di cui all'articolo 3, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.
  - L'organismo accreditato appone o fa apporre il proprio contrassegno di identificazione e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
- 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento.
  - La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione:
  - una descrizione generale del tipo o del singolo componente;
  - i disegni di progetto e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
  - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
  - un elenco delle specifiche europee applicate, di cui all'articolo 3;
  - i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
  - i rapporti sulle prove effettuate.

#### MODULO H

#### Garanzia qualità totale

- 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità.
- 2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del componente secondo quanto specificato al punto 3 ed è oggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
- 3. Sistema qualità
- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notifi-

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità.
- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei componenti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle misure di procedura quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei componenti;
- delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le specifiche europee applicate;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti appartenenti alla categoria in questione;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di costruzione e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
- 3.3. L'organismo accreditato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

<sup>(</sup>¹) Tale norma armonizzata sarà la EN 29 001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti ai quali si applica.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo accreditato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

L'organismo accreditato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessario una seconda valutazione.

L'organismo accreditato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo accreditato
- 4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo accreditato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
  - la documentazione relativa al sistema qualità;
  - la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia della qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
  - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
- 4.3. L'organismo accreditato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
- 4.4. L'organismo accreditato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
- 5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
  - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
  - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
  - le decisioni e i rapporti dell'organismo accreditato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
- Ogni organismo accreditato comunica agli altri organismi accreditati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.
- 7. Disposizioni supplementari (1)

Esame del progetto

- 7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un unico organismo accreditato.
- 7.2. La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.

La domanda deve contenere:

- le specifiche tecniche del progetto, incluse le specifiche tecniche, che sono state applicate;
- le prove che esse sono adeguate, le quali devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.

<sup>(1)</sup> Modificabili dopo modifica delle norme EN 29 000 pertinenti, per tener conto della specificità degli impianti a fune.

- 7.3. L'organismo accreditato esamina la domanda e se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano rilascia al richiedente un certificato di esame CE del progetto. Tale certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del componente.
- 7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo accreditato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere una approvazione addizionale da parte dell'organismo accreditato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato di esame CE del progetto originale.
- 7.5. L'organismo accreditato comunica agli altri organismi accreditati le informazioni riguardanti:
  - i certificati e i complementi di esame CE del progetto rilasciati;
  - le approvazioni CE di progetti e le approvazioni complementari ritirate.

#### ALLEGATO VI

#### **IMPIANTI**

#### Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere i seguenti elementi:

- i riferimenti della direttiva;
- il nome e l'indirizzo dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo nel caso del mandatario, indicare anche la ragione sociale dell'ente aggiudicatore);
- la descrizione dell'impianto;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo accreditato che ha effettuato la verifica CE di cui all'articolo 11;
- i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;
- tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui deve essere conforme l'impianto, in particolare, ove necessario, le restrizioni o condizioni di esercizio;
- se provvisoria: durata di validità della dichiarazione CE;
- identificazione del firmatario.

## ALLEGATO VII

#### **IMPIANTI**

#### Verifica CE

- 1. La verifica CE è la procedura mediante la quale un organismo accreditato garantisce e dichiara, su richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario nella Comunità che un impianto è:
  - terminato,
  - conforme al progetto,
  - conforme alle disposizioni della direttiva,
  - conforme alle altre disposizioni regolamentari di applicazione nell'osservanza del trattato CE e che esso può a suo parere essere messo in servizio.

- 2. La verifica dell'impianto avviene a ciascuna delle seguenti tappe:
  - progettazione generale;
  - costruzione dell'impianto comprendente in particolare l'esecuzione delle opere civili, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto;
  - le prove di omologazione dell'impianto.
- 3. L'organismo accreditato, responsabile della verifica CE redige l'attestato di conformità destinato all'ente aggiudicatore o al suo mandatario nella Comunità il quale a sua volta redige la dichiarazione CE di conformità destinata all'autorità competente dello Stato membro nel quale l'impianto è installato e/o gestito.
- La documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione di conformità deve comportare quanto segue:
  - infrastrutture: progetti, verbali di collaudo degli scavi e dell'armatura, verbali di prova e di ispezione dei lavori in calcestruzzo;
  - per gli altri sistemi, piani generali e particolareggiati conformi all'esecuzione, schemi elettrici ed idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione, ecc.;
  - elenco dei componenti di cui all'articolo 4 incorporati nell'impianto a fune;
  - copie delle dichiarazioni CE di conformità di cui i componenti devono essere muniti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva, accompagnate, ove necessario, dalle note di calcolo corrispondenti e da una copia dei verbali delle prove e degli esami effettuati dagli organismi accreditati sulla base delle specifiche tecniche comuni;
  - attestato dell'organismo accreditato incaricato della verifica CE che dichiari la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, corredato dalle note di calcolo corrispondenti, vistato e nel quale siano precisate, se del caso, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori e che non siano state sciolte e accompagnato anche dai rapporti di visita e verifica redatti dallo stesso nel quadro della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4 seguenti.
- 5. Sorveglianza
- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza CE è di garantire che durante la realizzazione dell'impianto siano stati soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 5.2. L'organismo accreditato preposto alla verifica della realizzazione deve avere in permanenza accesso ai cantieri, agli stabilimenti di fabbricazione, alle aree di deposito e, se del caso, di prefabbricazione, agli impianti sperimentali e, più in generale, a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. L'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità deve trasmettere o far trasmettere all'organismo accreditato tutti i documenti utili in materia, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativa all'impianto.
- 5.3. L'organismo accreditato per verificare la realizzazione effettua periodicamente dei controlli (audit) per garantire l'osservanza delle disposizioni della direttiva e presenta un rapporto in merito ai responsabili dell'esecuzione. Può richiedere di essere convocato nel cantiere in occasione di determinate fasi.
- 5.4. L'organismo accreditato può inoltre effettuare visite non preannunciate sul cantiere o negli stabilimenti di fabbricazione. In occasione di queste visite, l'organismo accreditato può effettuare dei «controlli» completi o parziali e stende un rapporto della visita nonché, ove opportuno, un rapporto di controllo per i responsabili dell'esecuzione.
- 6. La documentazione completa di cui al paragrafo 4 è depositata in appoggio al certificato di conformità rilasciato dall'organismo accreditato preposto al collaudo dell'impianto in condizioni di funzionamento presso l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità. La documentazione è allegata alla dichiarazione CE di conformità che l'ente appaltante trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'ente appaltante conserva per tutta la durata di vita dell'impianto una copia della documentazione che è trasmessa, dietro richiesta, agli altri Stati membri.

- 7. Ogni organismo accreditato pubblica periodicamente informazioni riguardanti:
  - le domande di verifica CE ricevute;
  - i certificati di conformità rilasciati;
  - i certificati di conformità rifiutati.
- 8. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di verifica CE sono redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità o in una lingua accettata da quest'ultimo.

#### ALLEGATO VIII

#### CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI STATI MEMBRI PER L'AC-CREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI

- 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei componenti o dei sottosistemi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti o sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.
- 2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possa influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
- 3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
- 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
  - una buona formazione tecnica e professionale;
  - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;
  - l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti che concretizzano i controlli effettuati.
- 5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.
- 6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato secondo il diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
- 7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato dove esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di applicazione diretta del diritto interno.

## III

(Informazioni)

## **COMMISSIONE**

## Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(94/C 70/08)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

## 28 febbraio/1º marzo 1994

Decisione/ Regolamento	Par- tita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio conse- gna	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
(CE) n. 330/94	A B C D E	1309 + 1383/93 1372-1377/93	Euronaid/Etiopia Euronaid/Eritrea	FBLT BLT BLT BLT BLT		ЕМВ	Wessanen Fl. Int. — Wormerveer (NL) Sigma — Paris (F) Lecureur S.A. — Paris (F) Lecureur S.A. — Paris (F) n.a.	126,48 130,55 99,67 101,37 (¹)

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(1)	Seconda	gara:	15.	3.	1994.

BLT: FBLT:	Frumento tenero Farina di frumento tenero	FMAI: B:	Farina di granturco Burro	BPJ: CB:	Carni bovine in proprio succo Corned beef
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	GMAI:	Semola di granturco	RsC:	Uva secca di Corinto
CBM:	Riso lavorato a grani medi	SMAI:	Semola di granturco	BABYF:	Babyfood
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	LENP:	Latte intero in polvere	Lsub1:	Latte di sostituzione per lattanti (fino a
BRI:	Rotture di riso	LEP:	Latte scremato in polvere		6 mesi d'età)
FHAF:	Fiocchi d'avena	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	Lsub2:	Latte di sostituzione per lattanti (dopo i
FROf:	Formaggio fuso	CT:	Concentrato di pomodoro		6 mesi d'età)
WSB:	Miscela frumanto-soja	CM:	Conserve di sgombri	PAL:	Paste alimentari
SUB:	Zucchero	BISC:	Biscotti ad alto valore proteico	FEQ:	Favette (Vicia Faba Equina)
ORG:	Orzo	BO:	Butteroil	FMÄ:	Fave (Vicia Faba Major)
SOR:	Sorgo	HOLI:	Olio d'oliva	SAR:	Sardine
DUR:	Frumento duro	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
GDUR:	Semolino di frumento duro	HPALM:	Olio di palma semiraffinato	DEN:	Reso porto di sbarco — ex-ship
MAI:	Granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato	EMB:	Reso porto d'imbarco
				DEST:	Franco destino